



ACADEMY



Conguaglio fiscale e previdenziale

Unindustria, 1 dicembre 2025

Finalità de conguaglio fiscale

**FINALITÀ
DEL
CONGUAGLIO**



**DARE CARATTERE DI DEFINITIVITÀ,
PER QUANTO POSSIBILE,
ALLA TASSAZIONE DEI
REDDITI EROGATI
NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI
LAVORO DIPENDENTE**

Quando effettuare il conguaglio

FINE ANNO
(lavoratori in forza)



28 FEBBRAIO

FINE RAPPORTO
(lavoratori cessati)



DATA DI CESSAZIONE

Redditi da conguagliare




Redditi esclusi da conguaglio

- **Arretrati** relativi ad anni precedenti
- **Indennità di fine rapporto**, e relativi acconti e anticipazioni
- **Altre somme** che traggono origine dalla cessazione del rapporto di lavoro
- Somme e valori corrisposti dal datore di lavoro **dopo il 12 gennaio 2026**
- Indennità e compensi a carico di terzi comunicati **dopo il 12 gennaio 2026**
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da altro datore di lavoro e **non comunicati** (tramite consegna della CU) al sostituto che effettua il conguaglio entro il 12 gennaio 2026

Conguaglio complessivo

- Rapporti diversi con lo stesso sostituto
- Cessione di contratto
- Operazioni societarie straordinarie (con e senza estinzione precedente sostituto)
- Richiesta del dipendente per precedenti rapporti di lavoro



Addizionali Irpef

Addizionali

Base IMPONIBILE ADDIZIONALE
REGIONALE/COMUNALE IRPEF

=

REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
Meno ONERI DEDUCIBILI
(art. 10 TUIR)

Se (IRPEF – eventuali detrazioni per
carichi di famiglia – eventuali altre
detrazioni – eventuali detrazioni oneri,
eventuale detrazione canoni)
 ≤ 0



LE ADDIZIONALI IRPEF
NON SONO DOVUTE

Se
(IRPEF – eventuali detrazioni per
carichi di famiglia –
eventuali altre detrazioni –
eventuali detrazioni oneri) > 0



ADDIZIONALI IRPEF =
= (BASE IMPONIBILE IRPEF
X ALIQUOTE ADDIZIONALI)

Addizionali e agevolazioni per le famiglie

A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale, diverse regioni e province autonome, a partire dall'anno d'imposta 2023, hanno cominciato a prevedere delle agevolazioni sull'addizionale regionale IRPEF correlate ai carichi familiari e/o alla presenza di soggetti disabili all'interno del nucleo.

Conguaglio previdenziale (circolare Inps 108/2024)

Quando effettuare il conguaglio previdenziale

I conguagli contributivi relativi all'anno 2025 potranno svolgersi:

- con la denuncia contributiva relativa al mese di dicembre 2025, con scadenza 31/01/2026 (pagamento dei contributi entro il 16/01/2026)
- con la denuncia relativa al mese di gennaio 2026, ove previsto (in particolare per elementi variabili della retribuzione)
- con la denuncia relativa al mese di febbraio 2026, con scadenza il 31/03/2026 (pagamento dei contributi entro il 16/03/2026) senza aggravio di interessi o altri oneri accessori. Tale termine vale soltanto per i conguagli del Fondo di Tesoreria.

Elementi che possono determinare operazioni di conguaglio

- gli elementi variabili della retribuzione;
- il massimale contributivo;
- il contributo aggiuntivo IVS 1%;
- le quote di TFR versate in eccedenza o in misura inferiore al fondo di tesoreria;

Elementi variabili della retribuzione

*[...] qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, **fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione***


Elementi variabili della retribuzione

Gli elementi variabili della retribuzione del mese di dicembre 2025 corrisposti nel mese di gennaio 2026:

- rimangono acquisiti nel 2026 per quanto riguarda la relativa contribuzione e l'eventuale incidenza sui massimali, aliquote, agevolazioni ecc.;
- sono da considerare di competenza del 2025, ai fini della contribuzione pensionabile;
- devono essere evidenziati nella denuncia UNIAMMENS;
- devono essere rappresentati nella CU 2026.

Uniemens e variabili

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili di competenza del mese di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, dovranno essere evidenziati nella denuncia retributiva e contributiva UNIEMENS del mese di gennaio utilizzando l'elemento <VarRetributive> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>.



Massimale contributivo

Per l'anno 2025 il massimale annuo della base contributiva è pari a euro
120.607,00.

- il massimale non può essere frazionato a mese;
- è necessario fare riferimento al massimale anche se l'anno risulta retribuito solo in parte;
- nel caso di rapporti di lavoro successivi nello stesso anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti sono cumulabili ai fini dell'applicazione del massimale;
- nel caso di rapporti simultanei le retribuzioni relative ai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale;
- in presenza nell'anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le retribuzioni non si cumulano con i compensi da co.co.co.


ATTENZIONE AI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO!!

Presenza di due o più rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro diversi durante lo stesso anno, che il massimale risulti essere stato già superato dal lavoratore. L'azienda di ultima assunzione dovrà, quindi, accertarsi di quanto sopra al fine effettuare correttamente le registrazioni all'interno del flusso UNIEMENS del dipendente.

Regolarizzazione a conguaglio

Qualora i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato una maggiore o minore quota di contributo IVS rispetto al massimale annuo possono, su qualunque denuncia dell'anno e non più soltanto in occasione del conguaglio di fine anno, provvedere al recupero del maggior contributo oppure al versamento della minore contribuzione IVS.

Il conguaglio dovrà essere gestito utilizzando l'elemento **<VarRetributive>**.



Contributo agg. IVS 1%

In sede di conguaglio occorre verificare se il contributo IVS 1% aggiuntivo è stato correttamente applicato sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per l'anno 2025, il limite prima fascia di retribuzione pensionabile annua è pari ad euro 55.448,00 che rapportato a 12 mesi è pari ad euro mensili 4.621,00.

Le operazioni societarie straordinarie

NELLE IPOTESI DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE




occorre determinare la retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore, in parte corrisposta dal precedente datore di lavoro, da sottoporre alle ordinarie operazioni di conguaglio contributivo.

I RIFLESSI UNIEMENS – passaggio di matricola dei lavoratori


In caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra, anche per effetto di operazioni societarie intervenute in corso d'anno, l'azienda subentrante dovrà utilizzare gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> <2> e <2T> con indicazione della matricola di provenienza :

- cod. 2: variazioni aziendali che comportano la presa in carico del lavoratore su una diversa matricola nell'ambito dello stesso soggetto giuridico;
- **cod. 2T: assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano, comunque, il cambio di soggetto giuridico.**



LE QUOTE TFR VERSATE AL FONDO DI TESORERIA

Il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. circ. INPS 70/2007). Mensilmente, quindi, il datore di lavoro è tenuto a riportare nell'elemento <MeseTesoreria> le informazioni individuali relative alla contribuzione TFR versata al Fondo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE